



REVO Specialty CARXAppalti Pubblici

Assicurazione ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D, Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

La tua Polizza

Numero	OX00023463
Contraente	SURACE COSTRUZIONI SRL
Durata contrattuale	Il contratto decorre dalle ore 24:00 del 29/02/2024 fino alle ore 24:00 del 29/04/2024

Il tuo Intermediario

FENICE UNDERWRITING - Paternò
Via Carmine 3, 95047 PATERNO' (CT)
095623139
ag.elbapaterno@gmail.com

Area personale

Per consultare in ogni momento le informazioni relative alla tua polizza, alle scadenze, ai sinistri e i principali documenti contrattuali, puoi accedere a:
<https://www.revoinsurance.com/home-insurance>

Servizio clienti

Per ricevere assistenza puoi contattare il servizio clienti alla email:
servizio.clienti@revoinsurance.com

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com



Polizza di assicurazione

ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni

Schema tipo 2.3

COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE
(Art. 103, comma 7, del Codice)

Scheda tecnica 2.3

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.3 di cui al D.M. 193 del 16.09.2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo

DATI GENERALI

Polizza numero	OX00023463		
Rilasciata da	FENICE UNDERWRITING - Paternò		
PIVA/CF	05814920871		
Indirizzo	Via Carmine 3	CAP:	95047
Comune	PATERNO'	Prov:	CT Stato: ITALIA
PEC	ag.elbapaterno@gmail.com		

Contraente (esecutore dei lavori)

Ragione sociale	SURACE COSTRUZIONI SRL		
P.IVA	02792870806		
Indirizzo	VIA CASA SAVOIA DIRAMAZIONE PENSABENE 13	CAP:	89135
Comune	REGGIO CALABRIA	Prov:	RC Stato: ITA
PEC	suracecostruzioni@legalmail.it		

Assicurati

Assicurati	Sezione A - Contraente Sezione B - Contraente/ Stazione appaltante
Subappaltatori	Vari

Stazione appaltante

Ragione sociale	Conservatorio di Musica "F. Cilea" di Reggio Calabria		
P.IVA	80007890801		
Indirizzo	VIA GIUSEPPE REALE 1	CAP:	89124
Comune	REGGIO CALABRIA	Prov:	RC Stato: Italia
PEC	conservatoriocilea@pec.it		

Descrizione lavori

Attività di costruzione delle opere come descritte nella documentazione di cui al CIG A00FA7E744 - con il titolo: Allestimento e arredo del nuovo auditorium del Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria, lavori edili e di impiantistica del medesimo auditorium e a lavori di manutenzione straordinaria dello stabile

Luogo di esecuzione - Ubicazione del cantiere

Indirizzo	REGGIO CALABRIA RC	CAP:	89124
Comune	REGGIO DI CALABRIA	Prov:	RC Stato: Italia

Informazioni sul contratto

Contratto appalto n.	Data stipula	Costo complessivo opera previsto alla stipula
A00FA7E744	27/02/2024	€ 146.184,85
Data inizio lavori	Data fine lavori	
29/02/2024	29/04/2024	

Coperture assicurative

Sezione A - Danni alle opere	Somme assicurate alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Franchigia
Partita 1 - Opere	€ 146.184,85	vedi "Garanzie prescelte Sezione A - Danni alle opere"	vedi "Garanzie prescelte Sezione A - Danni alle opere"	vedi "Garanzie prescelte Sezione A - Danni alle opere"
Partita 2 - Opere preesistenti	Partita non assicurata	Partita non assicurata	Partita non assicurata	Partita non assicurata
Partita 3 - Demolizione e sgombero	€ 1.000,00	--	--	--

Sezione B - Responsabilità Civile verso Terzi	Massimale per sinistro alla stipula	% Scoperto	Scoperto minimo	Franchigia
Garanzia RCT	€ 500.000,00	10,00 %	€ 5.000,00	--

Decorrenza e durata dell'assicurazione

Data inizio copertura assicurativa:	Data cessazione copertura assicurativa:
ore 24 del 29/02/2024	ore 24 del 29/04/2024
Data emissione:	
27/02/2024	

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata, indipendentemente dalla data di pagamento del Premio, come disciplinato dall' art. "Durata dell'assicurazione " delle Condizioni di assicurazione.

Importo del premio

Importo totale di euro 241,22, di cui imposte euro 42,28

Premio alla sottoscrizione

	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo
Sezione A - Danni alle opere	€ 108,04	€ 22,96	€ 131,00
Sezione B - Responsabilità Civile verso terzi	€ 90,90	€ 19,32	€ 110,22
Totale	€ 198,94	€ 42,28	€ 241,22

Garanzie prescelte, somme assicurate e altri limiti di copertura
Sezione A) Danni alle opere

Scoperto per i danni da Crollo, Frana, Collaudo:	10 % con il minimo di euro 10.000,00 per ciascun sinistro, salvo dove diversamente indicato
Franchigia per i danni da ogni altra causa:	euro 5.000,00 per ciascun sinistro, salvo dove diversamente indicato

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

La polizza è stipulata in base alle informazioni dichiarate dal Contraente oppure elaborate e stimate dalla Compagnia, riportate qui di seguito, che formano parte integrante del contratto. Le informazioni elaborate o stimate dalla Compagnia, se confermate dal Contraente, si intendono veritiere e rispondenti allo stato attuale del rischio.

Informazioni preliminari

Codice Identificativo Gara	A00FA7E744
Data pubblicazione gara	02-08-2023 00:00
Oggetto della gara	Allestimento e arredo del nuovo auditorium del Conservatorio "F. Cilea" di Reggio Calabria, lavori edili e di impiantistica del medesimo auditorium e a lavori di manutenzione straordinaria dello stabile
Importo base gara d'appalto	€ 146.184,85
Importo aggiudicazione gara d'appalto - Somma assicurata Partita 1	€ 146.184,85

Informazioni generali sull'opera

Opere generali	OG 02 - Monitoraggio, manutenzione e restauro di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 42/2004)
Tipologia opera	Edilizia
Che tipo di lavoro edilizio è previsto?	Ristrutturazione distributiva interna ed impiantistica (no strutture)
Edilizia pubblica a uso:	Altro
Edilizia pubblica a uso - Altro	Bene immobile sottoposto a tutela

Dettaglio dell'opera - Edilizia

La struttura (escluso il tetto) è in legno?	No
Preesistenza - La struttura (escluso il tetto) è in legno?	Si

Precedenti Assicurativi e Precedenti Sinistri

Esistono altre coperture assicurative sugli stessi rischi?	No
Il Contraente ha subito sinistri per gli stessi rischi negli ultimi 5 anni?	No

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI SPECIFICHE

MISURE ANTINCENDIO

Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell'opera assicurata sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare e, più precisamente, almeno 2 estintori a polvere o ad altro agente estinguente (tipo N.A.F.) da 6 kg ogni 400 mq di superficie coperta con il minimo di 4 per ogni piano. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d'opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite. La garanzia sopraindicata viene prestata con uno scoperto del 10,00%, con il minimo di € 10.000,00, fino alla concorrenza di un massimo indennizzo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 50.000,00.

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture:	Gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll) , ss) e tt) , del <i>Codice</i> .
Assicurato:	Le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nello <i>Schema Tipo</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa.
Azioni di terzi:	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il <i>Committente</i> o l' <i>Esecutore dei lavori</i> (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Codice:	Il D. Lgs n. 50/2016.
Contraente:	Il soggetto, obbligato principale, che stipula l' <i>assicurazione</i> con la <i>Compagnia</i> .
Decreto:	Il presente provvedimento.
Esecutore dei lavori:	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del <i>Codice</i> ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore:	Gli eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia:	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura fissa, che resta a carico del <i>Contraente</i> .
Indennizzo/ risarcimento:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Lavori:	Le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del <i>Codice</i> .
Luogo di esecuzione delle opere:	Il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella <i>Scheda Tecnica</i> , nel quale l' <i>Esecutore dei lavori</i> realizza le <i>opere</i> assicurate.
Opere:	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del <i>Codice</i> o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>Scheda Tecnica</i> .
Opere preesistenti:	Le <i>opere</i> , gli impianti e le cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel <i>luogo di esecuzione delle opere</i> e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i <i>lavori</i> assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	Le parti strutturali dell' <i>opera</i> , cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	Le <i>opere</i> di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, <i>opere</i> di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> a fronte del rilascio dell' <i>assicurazione</i> .
Progettista dei lavori:	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del <i>Codice</i> .
Scheda Tecnica:	La scheda obbligatoria, annessa allo <i>Schema Tipo</i> di <i>assicurazione</i> , che riporta gli elementi informativi e riepilogativi dell' <i>assicurazione</i> stessa.
Schema Tipo:	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole <i>assicurazioni</i> .
Scoperto:	La parte di danno indennizzabile per <i>sinistro</i> , espressa in misura percentuale e calcolata sull' <i>indennizzo/risarcimento</i> , che resta a carico del <i>Contraente</i> .
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Somma garantita o massimale:	L'importo massimo complessivo dell' <i>assicurazione</i> .
Stazione Appaltante o Committente:	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del <i>Codice</i> .

Sezione A – Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne il *Committente*, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle *opere preesistenti*, e il *Contraente* da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle *opere* assicurate, poste nel luogo indicato nella *Scheda Tecnica*, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'*assicurazione*, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

L'obbligo della *Compagnia* concerne esclusivamente:

- **Partita 1 - Opere**
Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle *somme assicurate* - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le *opere* assicurate;
- **Partita 2 – Opere preesistenti**
Il rimborso - per la parte eccedente l'importo della *franchigia* o *scoperto*, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del *massimale* assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle *opere* assicurate;
- **Partita 3 – Demolizione e sgombero**
Il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle *opere* assicurate a seguito di *sinistro* indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle *opere* assicurate, nel limite del *massimale* assicurato.

Art. 2 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato *Assicurato* il *Contraente*.

Art. 3 Condizioni di assicurazione

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- per ogni *opera* sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la *Compagnia* può in qualunque momento avere accesso;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
- venga fornita alla *Compagnia* copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- per le *opere* assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- il *Contraente* abbia indicato alla *Compagnia* nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni su esposte, la garanzia non è operante.

Inoltre, l'*assicurazione* è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle *opere* assicurate e la custodia del cantiere e delle *opere* stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle *opere* assicurate.

Art. 4 Esclusioni specifiche della Sezione A

A integrazione di quanto previsto all'art. 17, la *Compagnia* non è obbligata a indennizzare:

- a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'*opera* eventualmente danneggiate;
- b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- c) i danni di cui deve rispondere l'*Esecutore dei lavori* a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 del Codice Civile;
- d) i danni da azioni di terzi;
- e) i danni da forza maggiore;
- f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della *Stazione Appaltante*);
- g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

La *Compagnia*, inoltre, non è obbligata a indennizzare:

- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee e i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di *sinistro*;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di *sinistro*, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

l) nel caso di esecuzione di dighe:

- I.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- I.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengono superate;
- I.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
- I.4) le spese per isolamenti supplementari e impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
- I.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
- I.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate e il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
- I.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.

Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono, inoltre, le condizioni seguenti:

m) lavori su opere preesistenti:

m.1) i danni materiali e diretti ad opere preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;

n) lavori su beni artistici:

n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Compagnia non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.

Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

Art. 5 Somma assicurata – Modalità di aggiornamento della somma assicurata

La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:

- a) lavori a corpo
- b) lavori a misura
- c) prestazioni a consuntivo
- d) lavori in economia
- e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.

La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.

La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.

Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.

Il Contraente deve comunicare alla Compagnia entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante e aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Compagnia emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 6 Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
- b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.

L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, a emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7 Garanzia di manutenzione

Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 del Codice Civile. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

Art. 8 Interruzione o sospensione della costruzione

In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione alla *Compagnia*. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 del Codice Civile, il *Contraente* decade dal diritto all'*indennizzo*.

Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31.

Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il *Contraente*, pena la decadenza dal diritto all'*indennizzo*, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte a evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 9 Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

I costi di interventi provvisori a seguito di *sinistro* indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del Codice Civile, sono a carico della *Compagnia* solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del *sinistro*.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche e a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere

Art. 10 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* nei limiti dei *massimali* convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle *opere* assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel *luogo di esecuzione delle opere* indicato *Scheda Tecnica* e nel corso della durata dell'*assicurazione* per la Sezione A.

Art. 11 Assicurato

Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati *Assicurato*, il *Committente* e il *Contraente*.

Art. 12 Condizioni dell'assicurazione

L'*assicurazione* è prestata alle seguenti condizioni:

- il luogo di esecuzione delle *opere* sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- la *Stazione Appaltante* abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del *Codice*, e in particolare nei casi previsti dal D. Lgs 81/ 2008, il coordinatore per l'esecuzione dei *lavori* in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del *Codice*;
- i *lavori* che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla *Compagnia* dello stato documentato degli stessi antecedenti l'inizio dei *lavori*, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del *risarcimento* si farà riferimento a tale stato documentato.
L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del *Contraente*.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 13 Delimitazione dell'assicurazione

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del *Contraente* nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- b) qualora il *Contraente* non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano il danno in occasione di *lavoro* o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il *Contraente*, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
- d) le società le quali, rispetto alla *Stazione Appaltante* o il *Contraente*, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 14 Esclusioni specifiche della Sezione B

A integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'*assicurazione* non comprende:

- a) i danni alle *opere* assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'*Assicurato* abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle *opere preesistenti*;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai *lavori* assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle *opere*, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del Titolo X del D. Lgs. 209/2005;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei *lavori*;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di *opere* in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo a un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità

- extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
 - l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
 - m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovati nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
 - o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della *Stazione Appaltante*;
 - p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
 - q) i danni da azioni di terzi;
 - r) i danni da forza maggiore;
 - s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 15 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A. Decorre dalla data fissata nella *Scheda Tecnica* e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 16 Massimale per la responsabilità civile verso terzi

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del *Codice*, il *massimale* per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi indicato nella *Scheda Tecnica*, per uno o più *sinistri* che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari almeno al 5% della *somma assicurata* per le *opere* nella Sezione A, con un minimo di Euro 500 mila e un *massimo* di Euro 5 milioni.

Norme comuni per le Sezioni A e B

Art. 17 Delimitazione dell'assicurazione

La *Compagnia* non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'*opera* assicurata, i danni da mancato lucro e ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) danni cagionati o agevolati da dolo dell'*Assicurato* o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'*Assicurato* o dai suoi preposti per effetto di *sinistri* avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'*opera* o i vizi occulti, comunque, noti all'*Assicurato* prima della decorrenza della presente *assicurazione*; i difetti di rendimento delle *opere* assicurate.

La *Compagnia* non è, inoltre, obbligata per:

- f) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- g) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

La *Compagnia* non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti a epoca non compresa nel periodo coperto dall'*assicurazione*.

Art. 18 Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Lo *scoperto* e la *franchigia* non sono opponibili al danneggiato dalla *Compagnia*, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'*Assicurato* e *Contraente* per l'importo della *franchigia* e dello *scoperto*.

Art. 19 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per *opere* da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguiti all'estero nell'ambito di attuazione della Legge 49/ 1987, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

Art. 20 Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

La *Compagnia* presta il suo consenso all'*assicurazione* e ne conviene il *premio* in base alle dichiarazioni rese dal *Contraente*, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possano influire sul *rischio*.

L'*Assicurato*, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'*opera*, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla *Compagnia*, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

I rappresentanti della *Compagnia* hanno libero accesso sul *luogo di esecuzione dei lavori* in momenti concordati con l'*Assicurato* e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'*opera* oggetto della copertura.

Art. 21 Denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'*Assicurato* deve:

- darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla *Compagnia*
- inviare, al più presto, alla *Compagnia*, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
- fornire alla *Compagnia* e ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
- provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie a evitare il ripetersi del danno;
- conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.

Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Compagnia*, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.

Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'*Assicurato*, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.

In caso di *sinistro* che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'*Assicurato* deve:

- farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del *sinistro*;
- far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al *sinistro*, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la *Compagnia* lo richieda, un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

In ogni caso l'*Assicurato* è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.

L'*Assicurato* che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta o alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del *sinistro*, decade dal diritto all'*indennizzo* o al *risarcimento*.

Art. 22 Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla *Compagnia*, o da un Perito da questa incaricato, con il *Contraente* o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
- fra due Periti, nominati uno dalla *Compagnia* e uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al *sinistro* richiesta al *Contraente*, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:

- i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto;
- ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Il *Committente*, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.

L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal *Responsabile del procedimento* di cui all'art. 31 del Codice.

Art. 23 Mandato dei Periti (Sezione A)

I Periti devono:

- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle *opere* assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del Codice di Procedura Civile.

Art. 24 Premio

Il **premio**, riportato nella *Scheda Tecnica*, è convenuto in misura unica e indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'*assicurazione*.

Il **premio** iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella *Scheda Tecnica* e successive appendici di aggiornamento.

Il pagamento del **premio**, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e /o aggiornamenti.

L'aggiornamento del **premio**, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella *Scheda Tecnica* di variazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di **premio** da parte del *Contraente* non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della *Stazione Appaltante*.

La *Compagnia* si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la *Stazione Appaltante*, la quale può sostituirsi al *Contraente* nel pagamento del **premio**; in mancanza di intervento sostitutivo della *Stazione Appaltante* la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il **premio** iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla *Compagnia* indipendentemente dal fatto che l'*assicurazione* cessi prima della data prevista *Scheda Tecnica*.

Art. 25 Assicurazione parziale – Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle *somme assicurate* e per la regolazione del **premio**, al momento del *sinistro* la *Compagnia* verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la *Compagnia* indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 26 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

La *somma assicurata* per ciascuna Partita della Sezione A e il *massimale* della Sezione B, indicati *Scheda Tecnica*, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di *indennizzo* e di *risarcimento* dovuti dalla *Compagnia* per uno o più *sinistri* che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.

In caso di *sinistro* le *somme assicurate* con le singole *Partite* della Sezione A e i *massimali* della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'*assicurazione*, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti*, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del **premio**.

Il *Contraente* può richiedere il reintegro delle *somme assicurate* e dei *massimali*; la *Compagnia* concede tale reintegro richiedendo un **premio** sino a un massimo di 5 volte l'entità del **premio** iniziale relativa all'entità della *somma assicurata* o del *massimale* da reintegrare.

Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla *Compagnia* in caso di *sinistro*, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 27 Inopponibilità alla Compagnia degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla *Compagnia* per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'*indennizzo* o del *risarcimento* non pregiudicano le ragioni della *Compagnia* stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 28 Pagamento dell'indennizzo

Relativamente ai *sinistri* di cui alla Sezione A, il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Compagnia* direttamente alla *Stazione Appaltante*, previo assenso del *Contraente* entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla *Compagnia* delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla *Compagnia* tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del *sinistro*. Relativamente ai *sinistri* di cui alla Sezione B, il pagamento del *risarcimento* è eseguito dalla *Compagnia* al terzo danneggiato.

La *franchigia* e lo *scoperto*, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del *Contraente*, fermo restando che la *Compagnia* risarcirà alla *Stazione Appaltante* e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il *sinistro* al lordo dei predetti *franchigia* o *scoperto*.

Art. 29 Titolarità dei diritti

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Compagnia*.

È compito, in particolare, del *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*.

L'*indennizzo* o il *risarcimento* liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 30 Gestione delle controversie – Spese di resistenza (Sezione B)

La *Compagnia* assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico della *Compagnia* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari ad un quarto del *massimale* stabilito nella *Scheda Tecnica* per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese vengono ripartite tra *Compagnia* e *Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

La *Compagnia* non riconosce spese sostenute dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 31 Proroga dell'assicurazione

La presente *assicurazione* può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei *lavori* sia posposta in accordo con la *Stazione Appaltante* ovvero il *certificato di collaudo* provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).

In tale caso il *Contraente* può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la *Compagnia* si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 32 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

Art. 33 Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- a) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software ;
- b) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- c) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui alle lettere a) e b);
- d) utilizzo di cripto valute;
- e) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)

causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:

- uso di Internet o intranet;
- trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- computer virus o software simili (es. trojan , vermi, ecc.);
- uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- f) Violazione della Privacy e dei Dati;
- g) Violazione del Sistema Informatico.

Art. 34 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'*Assicurato* è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della *Compagnia* ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 35 Foro competente

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

In caso di controversia tra la *Compagnia* e la *Stazione Appaltante*, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del Codice di Procedura Civile.

Art. 36 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana.

ALTRE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente inoltre:

- dichiara di aver preventivamente ricevuto, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n° 209 del 7/9/2005 e in conformità con quanto disposto dal regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018, il Set Informativo REVO Specialty CARXAppalti Pubblici, contenente il DIP Danni Mod. R037_DIP Ed. 10.2023, il DIP aggiuntivo Danni Mod. R037_DIPA Ed. 10.2023 e le Condizioni di Assicurazione Mod. R037_CGA Ed. 01.2024;
- dichiara di conoscere ed accettare nella loro completezza le Condizioni di assicurazione quale parte integrante della presente polizza;
- dichiara di aver ricevuto l'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 e si impegna a fornirne copia conforme al testo ricevuto, in nome e per conto del Titolare, agli eventuali altri interessati di cui lo stesso abbia conferito o conferirà al Titolare i dati personali. I dati personali saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurativa nonché per svolgere le attività previste dalla normativa nazionale ed europea. Il conferimento dei dati personali è necessario, pertanto, l'eventuale omessa comunicazione degli stessi determina l'impossibilità di esecuzione contrattuale. Ove necessario il consenso al trattamento dei dati personali particolari dell'interessato (quindi ad esempio i dati relativi allo stato di salute) verrà richiesto nella successiva ed eventuale fase di gestione e/o liquidazione del sinistro;
- è consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le informazioni fornite, di cui il Contraente conferma la correttezza, sono essenziali per la validità e l'efficacia delle coperture assicurative acquistate e che la Compagnia presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio anche in base ad esse;
- è consapevole che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo e comunque compromettere il diritto alla prestazione, nonché la cessazione dell'assicurazione;
- dichiara di aver preso visione e di accettare le Condizioni Generali di Servizio FEA che gli sono state fornite da REVO Insurance S.p.A;
- dichiara di aver ricevuto copia del documento di informativa sul distributore conforme all'allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche o integrazioni;
- dichiara di aver ricevuto copia del documento di informativa sulla distribuzione del prodotto conforme all'allegato 4 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche o integrazioni;

Il Contraente

REVO Insurance S.p.A.



Come puoi pagare la Polizza

Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto;
- denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.